



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Umberto I°, n. 2 - C.A.P. 12030 - ☎ 0175.72101 📠 0175.72630
Partita IVA 00568590046 -- Codice Fiscale 85000750043
<http://www.comune.lagnasco.cn.it>

📧 ufficioprotocollo@comune.lagnasco.cn.it -- PEC: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n. 10

Data 14.12.2022

OGGETTO: **Parere dell'Organo di Revisione sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2022.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno quattordici del mese di **dicembre**,

la sottoscritta Lumiera Dott.ssa Cinzia, quale

REVISORE UNICO DEL CONTO

del Comune di Lagnasco, nominata per il triennio 2021/2023, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2021

Visti:

- ✓ il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente regolamento comunale di contabilità;
- ✓ il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31.12.2021, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata e successive integrazioni;
- ✓ gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ il CCNL 21 maggio 2018;

Premesso che:

- 1) l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- 3) in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- 4) come risulta dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a firma del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio finanziario del 05.12.2022, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5) le risorse decentrate sono previste nei capitoli 1019/99 – 1081/99 – 1261/99 – 1267/99 – 1651/99 – 2164/99 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 446 del 04.11.2022 ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)."

Rilevato che:

- a) permangono sia l'equilibrio economico sia il pareggio finanziario del bilancio;
- b) l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato nel dettaglio:

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001, così come certificato dal Responsabile del servizio finanziario e dal Segretario Comunale in data 05.12.2022;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017;

Per quanto sopra

ATTESTA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Il Revisore Unico del Conto

Dott.ssa Cinzia Lumiera